



TRIBUNALE DI GENOVA

PRESIDENZA

Oggetto: proposta integrazione tabella sezione lavoro

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 è stato introdotto un rito speciale per le cause aventi ad oggetto i licenziamenti cui è applicabile l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, rito che non consente, per espressa previsione legislativa, di cumulare altre domande, salvo il caso che debbano *“essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”* (art. 1 comma 47)

La concreta prassi che si sta instaurando è nel senso che i difensori depositino due ricorsi, uno secondo il rito Fornero per l'impugnativa del licenziamento e la eventuale qualificazione del rapporto, l'altro per fare valere altre domande che richiedono però anch'esse preliminarmente la qualificazione giuridica del medesimo rapporto.

La tabella di assegnazione degli affari dell'Ufficio prevede, a questo proposito, un criterio di assegnazione distinto dei ricorsi ex lege Fornero rispetto ai ricorsi di lavoro ordinari, e ciò al fine di una omogenea distribuzione dei primi dettata dalla necessità di rispettare rapidi tempi di definizione, con la conseguenza negativa, come rimarcato dal Presidente di sezione, che i due ricorsi vengano assegnati a giudici diversi con evidenti e concreti problemi di gestione dei due fascicoli che hanno in comune parte delle domande.

Ragioni di economia processuale e di ragionevolezza, anche al fine di evitare possibili conflitti di giudicati, richiedono che i ricorsi siano trattati dallo stesso giudice.

Da qui deriva la proposta, anziché di ricorrere di volta in volta al procedimento ex art. 274 CPC, di individuare con urgenza un apposito criterio tabellare che consenta di assegnare il ricorso successivamente introdotto (sia con ricorso Fornero sia con rito ordinario) allo stesso giudice già assegnatario del primo giudizio pendente tra le stesse parti. E ciò in deroga ai criteri ad oggi vigenti per correggere l'eventuale irrazionalità degli effetti di una loro rigida applicazione.

Tale criterio viene individuato pertanto, come propostomi dal Presidente della sezione e condiviso dal sottoscritto, nei seguenti termini:

“Al giudice già assegnatario del ricorso introdotto con rito ordinario viene assegnato anche il successivo procedimento introdotto con rito Fornero e viceversa, e ciò in deroga ai rispettivi ordinari criteri di assegnazione” :

P. Q. M.

- 1) DISPONE la variazione tabellare urgente che precede;
- 2) AVVERTE i giudici della V sezione che possono, entro 10 gg dalla data di comunicazione del presente provvedimento, depositare osservazioni presso la segreteria della Presidenza;

Si comunichi.

Genova, 16 aprile 2013

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
(Dott. Claudio Carlo VIAZZI)

